

**» Trentino-A.A./Bolzano: Provincia autonoma LPROV 29/01/2002 n. 1****Art. 44-bis***Alto Adige riscossioni spa* <sup>(78)</sup>.

1. La Provincia, a seguito di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata a costituire o a partecipare ad una società per azioni con le caratteristiche previste dagli articoli 2 e 3 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, denominata "Südtiroler Einzugsdienste AG - Alto Adige riscossioni spa", alla quale la Provincia medesima, i suoi enti strumentali e gli enti di cui al comma 3, compresi i loro rispettivi enti strumentali e società in house, possono affidare, sulla base di apposito contratto di servizio, anche disgiuntamente: <sup>(79)</sup>

a) l'accertamento, la liquidazione e la riscossione spontanea delle entrate;

b) la riscossione coattiva delle entrate;

c) le attività connesse e complementari a quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), compresa la gestione delle violazioni amministrative, nonché il servizio di intermediazione tecnologica per la connessione alla piattaforma nazionale dei pagamenti elettronici. <sup>(80)</sup>

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, la società può essere delegata ad accedere alle banche dati a disposizione dei soci nel pieno rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche. A tal fine la società stipula direttamente contratti con i titolari o i gestori delle banche dati.

3. Alla società possono partecipare i comuni e gli altri enti locali della Provincia di Bolzano nonché i loro consorzi e associazioni. Lo statuto può prevedere che alla stessa possano partecipare anche società a capitale interamente pubblico nonché altri enti pubblici.

4. I rapporti tra i soci e la società sono regolati da un contratto di servizio che disciplina le modalità da seguire per lo svolgimento delle attività previste dai commi 1 e 2, per l'eventuale assegnazione di finanziamenti e contributi e la messa a disposizione di beni e attrezzature nonché per la definizione dei conseguenti rapporti finanziari. Il contratto di servizio può prevedere che i soci possano svolgere attività di supporto amministrativo o tecnico a favore della società. La società opera con personale provinciale, di amministrazioni locali o mediante personale proprio. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, la società può avvalersi, per tematiche di particolare complessità o specifiche difficoltà tecniche, di esperti di elevata professionalità <sup>(81)</sup>.

5. Il direttore della società è nominato, d'intesa tra la Provincia ed il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, tra funzionari degli enti soci con comprovata esperienza nel settore della riscossione delle entrate.

<sup>(78)</sup> Articolo aggiunto dall'art. 10, comma 3, L.P. 11 ottobre 2012, n. 18, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

<sup>(79)</sup> Alinea così modificato dall'art. 12, comma 2, L.P. 29 aprile 2019, n. 2, entrata in vigore il 1° maggio 2019.

<sup>(80)</sup> Lettera così modificata dall'art. 12, comma 3, L.P. 29 aprile 2019, n. 2, entrata in vigore il 1° maggio 2019.

<sup>(81)</sup> Comma così modificato dall'art. 7, comma 2, L.P. 7 aprile 2014, n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.